

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice civile non vincolato dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice penale

Il giudice civile non è vincolato dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice penale neanche nell'ipotesi in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza passata in giudicato, al punto che anche in tal caso può sottoporre al proprio vaglio critico i relativi fatti materiali.

Tribunale di Nola, sezione prima, sentenza del 24.04.2018

...omissis...

Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio G.T. proponeva appello avverso la Sentenza n. 1410/2010, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano il 20.02.2010 e depositata in Cancelleria in data 10.03.2010.

L'appellante lamentava, sulla base delle argomentazioni in atti, l'erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure della propria domanda, deducendo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione dell'art. 4 della L. n. 166 del 1992, l'insufficiente motivazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione peritale, la violazione del principio del contraddittorio, l'assoluta illogicità delle conclusioni di cui alla consulenza tecnica d'ufficio, l'erronea valutazione delle

emergenze istruttorie - omessa e/o insufficiente motivazione della pronuncia di rigetto, la fondatezza della domanda.

Di conseguenza, parte appellante, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, come meglio precisato in atti.

Si costituiva in giudizio la Cddd., che resisteva con varie argomentazioni in atti. Non si costituiva, invece, Dddd nonostante la regolarità della notifica: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.

Deve in primo luogo rilevarsi che manca agli atti il fascicolo di primo grado, che non è stato possibile acquisire nonostante una serie di rinvii a tale scopo e che questo Tribunale in diversa composizione, con l'ordinanza del 13.04.2016, autorizzava le parti alla ricostruzione del predetto fascicolo. All'udienza del 15.06.2017, parte appellante, in ottemperanza a tale ordinanza, depositava la produzione di primo grado parzialmente ricostruita e, preso atto dell'acquisizione dei documenti e degli atti del primo grado di giudizio utili alla decisione dell'appello, chiedeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.

Va altresì precisato in via preliminare che l'appellante nella propria comparsa conclusionale ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale questo Giudice, all'udienza del 15.06.2017, rilevava l'irritualità del deposito degli ulteriori documenti depositati dall'appellante medesimo alla suddetta udienza, contrassegnati dai numeri da 15 a 18 della nuova produzione e, in particolare, della sentenza del Tribunale Penale di Nola n. 1186/2017 del 18.05.2017.

Ebbene, re melius perpensa, deve revocarsi la predetta ordinanza limitatamente alla parte in cui non ha ammesso tale ultimo documento, considerato che questo - e questo soltanto - si è formato successivamente alla precedente udienza del 24.11.2016 e, quindi, in quanto documento nuovo, non poteva essere prodotto antecedentemente dalla parte de qua.

Ciò posto, va preliminarmente osservato che deve essere rigettata perché infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla C.A.S. S.p.A. Ed invero, risulta provato per tabulas che l'appello è stato tempestivamente proposto e che l'appellante si è costituito in giudizio nel rispetto delle forme, delle modalità e dei termini di legge. Tanto premesso, l'appello è del tutto infondato nel merito e, di conseguenza, va integralmente rigettato.

Dunque, va rigettato perché infondato il primo motivo di appello, considerato che la consulenza tecnica disposta dal giudice di prime cure non richiedeva solo la valutazione dei danni per cui è causa ma anche e soprattutto la ricostruzione della dinamica del sinistro, che rientra di sicuro nella competenza dei periti industriali. D'altronde, l'allora parte attrice, tramite il suo precedente difensore, aveva chiesto la sostituzione del primo consulente tecnico nominato proprio perché perito assicurativo e, quindi, non competente per la ricostruzione della dinamiche dei sinistri, rimessa agli ingegneri e ai periti industriali. Orbene, il c.t.u. Giuseppe De Luca è, appunto, un perito industriale e, quindi, competente a svolgere l'incarico conferitogli sotto i profili de quibus. Né può indurre ad opposte conclusioni la circostanza, lamentata dall'odierno appellante, che il c.t.u. sia perito industriale con in indirizzo "elettronica industriale", considerato che comunque la qualifica di perito industriale comporta delle conoscenze generali nel relativo settore che pongono in condizione i titolari di detta qualifica di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale. D'altronde, nessuna norma prevede la nullità di una consulenza tecnica volta alla ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale ad un perito industriale non specializzato in meccanica.

Quanto al quesito relativo alla valutazione dei danni, che l'appellante ha evidenziato essere di competenza di un perito assicurativo, la relativa doglianza appare superata nel caso concreto dalla circostanza che correttamente, come di seguito si preciserà, il c.t.u. ha escluso che il danno al veicolo attoreo sia compatibile con la dinamica descritta dall'allora attore medesimo.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. ed applicabile in qualsiasi grado di giudizio (cfr. Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 9936 dell'8.5.2014, Rv. 630490, che ha applicato il suddetto principio in un giudizio pendente dinanzi alla medesima Corte di Cassazione) deve attribuirsi rilevanza assorbente, ai fini del rigetto del secondo motivo di appello, il rigetto del primo motivo di gravame, infondato per le ragioni appena esposte.

Con riferimento, poi, al terzo motivo di appello, anch'esso è infondato. Ed invero, non risulta dimostrato per tabulas che sia stata chiesta dal consulente dell'allora parte attrice il differimento del secondo accesso, rinvenendosi in atti solo una missiva successiva con la quale si richiedeva al c.t.u. la trasmissione di una copia del verbale di accesso nonché di una certificazione comunale attinente al luogo del sinistro, la mancata ottemperanza alla quale neanche risulta provata.

In relazione al quarto motivo di gravame, con cui si censura il fatto che il consulente ha concluso "che il luogo teatro del sinistro non è compatibile a quello descritto dall'atto introduttivo dell'Avv. Grieco e da quello visionato dal sottoscritto" (vedasi il paragrafo "Ricostruzioni tecniche e Conclusioni" della consulenza tecnica), esso va rigettato in considerazione del fatto che il consulente ha escluso nel medesimo paragrafo, con congrua motivazione, che "il danno del veicolo Fiat Punto non è compatibile alla dinamica descritta dall'attore". Ora, tale conclusione è da sola sufficiente a determinare il rigetto della domanda.

Ciò rende inidonea a fondare un'opposta decisione sul punto la succitata Sentenza n. 1186/2017 del Tribunale di Nola. Dunque, tale pronuncia assolve l'odierno appellante per carenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia ipotizzato ai danni del c.t.u. De Luca, in virtù del dubbio circa la conformità dello stato dei luoghi teatro del sinistro per cui è causa, esclusa dal detto c.t.u., rispetto a quello descritto dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado.

Orbene, va preliminarmente precisato in proposito che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, il giudice civile non è vincolato dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice penale neanche nell'ipotesi in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza passata in giudicato, al punto che anche in tal caso può sottoporre al proprio vaglio critico i relativi fatti materiali (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17.06.2013).

Tali essendo i principi applicabili al caso di specie, va rilevato che la citata sentenza ha espresso solo dei dubbi circa la configurazione dello stato dei luoghi così come descritto dal c.t.u. e non ha escluso categoricamente la correttezza di tale descrizione. Inoltre, non può condividersi la tesi, sostenuta dall'appellante nella sua comparsa conclusionale, secondo cui tale sentenza "sovrverte il contenuto dell'unico giudizio di fatto sul quale si basa la pronuncia impugnata (incompatibilità del sinistro in ragione dell'inesistenza della stradina privata)" (cfr. pag. 7 del predetto atto di parte). Ed infatti, la sentenza appellata si basa anche sull'incompatibilità del danno del veicolo Fiat Punto con la dinamica descritta dall'attuale appellante, che, come sopra chiarito, è sufficiente a fondare il rigetto della domanda dallo stesso proposta. Anche il quinto motivo di appello non merita di essere accolto, considerato che il giudice di prime cure ha, appunto, rigettato la domanda attorea anche sulla base del fatto che, anche all'esito dell'integrazione della consulenza tecnica dal medesimo giudicante richiesta, il c.t.u. ha ritenuto i danni subiti dal veicolo di parte istante incompatibili con la dinamica descritta, oltre che con il luogo del sinistro, aspetto, quest'ultimo, che anche in sede di gravame è oggetto di specifica doglianza, a differenza del primo.

Alla luce di tali considerazioni la domanda avanzata da G.T. va ritenuta infondata nel merito e, pertanto, deve essere rigettato anche il sesto motivo di gravame.

La sentenza appellata va, quindi, confermata in toto.

Con riferimento, poi, alle spese processuali, si osserva che l'impugnata sentenza va confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare la

predetta statuizione in assenza, come nel caso di specie, di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003).

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse, relativamente alle parti costituite, vanno compensate integralmente tra le stesse, in considerazione dell'elevata complessità fattuale e giuridica della presente controversia, che integra le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92 c.p.c. nel suo testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al caso di specie, consente la compensazione delle spese.

La contumacia di D.E. elide la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tale parte.

Va ritenuta assorbita ogni altra questione, in applicazione del sopra riportato principio processuale della "ragione più liquida".

pqm

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la contumacia di jjjj.T.;

- per l'effetto, conferma integralmente l'appellata Sentenza n. 1410/2010, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano il 20.02.2010 e depositata in Cancelleria in data 10.03.2010, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;

- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio;

- nulla per le spese del presente grado di giudizio in relazione all'appellata contumace D.E.

Così deciso in Nola, il 22 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2018.